



REGOLAMENTO UFFICIALI DI GARA

Norme e Procedure

Approvazione	Organo	Data
Delibera nr. 11	Consiglio Direttivo Nazionale	16.07.2025

Sono lieto di presentare la collana di Regolamenti Tecnici della nostra Organizzazione, uno strumento fondamentale che definisce i principi e le norme che guidano la nostra disciplina.

Questo documento non rappresenta una semplice raccolta di regole, obblighi e requisiti ma la testimonianza dell'impegno dell'intero Gruppo di Lavoro verso l'eccellenza, la lealtà e la sicurezza.

La Danza Sportiva ha una storia ricca ed un futuro promettente di cui gli aspetti formativi ne costituiscono un fondamento imprescindibile. Mantenere l'equilibrio tra tradizione ed innovazione rappresenta la nostra sfida più grande. Le norme qui descritte sono state elaborate per proteggere l'integrità della competizione, garantendo che ogni atleta, indipendentemente dal livello, possa competere in un ambiente equo e sicuro. Testimoniano il frutto di un lavoro attento e collaborativo, che ha coinvolto esperti, atleti e tecnici, tutti uniti dalla passione per il nostro sport.


L'evoluzione è inevitabile e necessaria. Per questo, il regolamento sarà costantemente aggiornato per riflettere i progressi del nostro sport e per rispondere alle nuove esigenze. Chiedo a tutti voi, atleti, allenatori, ufficiali di gara e appassionati, di studiare e applicare queste norme con il massimo rispetto e la massima serietà, etica e deontologia. Il vostro impegno a seguire queste regole è ciò che rende il nostro sport non solo una competizione, ma una vera e propria comunità.

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla stesura di questo documento e auguro a tutti una stagione ricca di successi, nel pieno rispetto dei valori che ci contraddistinguono.

Comitato Italiano Ballo Sportivo

Il Presidente

Edilio Pagano



Il presente Regolamento degli Ufficiali di Gara, insieme ai volumi Regolamento Tecnico (Generale e di Disciplina) e Regolamento per l'Attività Sportiva, comprese le successive modifiche ed integrazioni deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale, si applica a tutte le attività a carattere sportivo, promozionale e sociale a qualsiasi titolo organizzate, patrociniate e/o autorizzate in seno al Comitato Italiano Ballo Sportivo (in acronimo CIBS).

SOMMARIO

indice dei contenuti		pagina
Articolo 1	Coordinamento Arbitrale Nazionale	4
Articolo 2	Ufficiali di Gara	5
Articolo 3	Privilegi e Doveri	7
Articolo 4	Sanzioni	9
Articolo 5	Riconoscimenti	10
Articolo 6	Inquadramento	10
Articolo 7	Decadenza dei Privilegi	12
Articolo 8	Principi Comportamentali generali	13
Articolo 9	Dress Code	13
Articolo 10	Approvazione e Variazioni	14

REGOLAMENTO UFFICIALI DI GARA

Il **Comparto Arbitrale Nazionale** (di seguito **CAN**) è costituito da tutti i gli Ufficiali di Gara regolarmente Tesserati ed inquadrati nei rispettivi Ruoli. E' l'Organismo preposto ad assicurare il corretto svolgimento degli Eventi Competitivi, a qualsiasi livello, inseriti nel Calendario Ufficiale CIBS.

In accordo allo Statuto ed ai Regolamenti CIBS, il CAN è retto da un **Coordinatore** del Comparto Arbitrale incaricato di elaborare e di proporre al Consiglio Nazionale i criteri per la Formazione, l'Aggiornamento e l'Inquadramento degli Ufficiali di Gara nei rispettivi ruoli esecutivi, di cui ai C.

Cura, inoltre, l'impiego e la turnazione degli Ufficiali di Gara nelle Competizioni inseriti nel Calendario Ufficiale.

Il CNA si riserva il compito di monitorare l'operato degli Ufficiali di Gara impegnati in Competizione attraverso verifiche ispettive, valutazioni periodiche di merito e/o metodi diversi approvati dal Consiglio Nazionale, in merito alla corretta applicazione delle Regole e Regolamenti emanati da CIBS.

Articolo 1 – Coordinamento Arbitrale Nazionale

1. Il Coordinatore Arbitrale Nazionale è un Ufficiale di Gara regolarmente iscritto ad uno degli Albi Tecnici, compatibile con l'esercizio del suo Ruolo Tecnico e risponde in linea diretta al Consiglio Nazionale per i compiti e responsabilità da assolvere durante il suo mandato. Questo, è soggetto a rinnovo periodico, a nomina da parte del Consiglio Nazionale.

Su invito del Presidente Nazionale, il Coordinatore Arbitrale Nazionale può partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale avendo facoltà di presentare ed illustrare eventuali progetti, questioni e posizioni circa le materie oggetto di discussione ma senza diritto di voto.

2. Cura l'attuazione delle direttive ricevute dal Consiglio Nazionale collaborando con il Comparto Tecnico e Didattico programmando l'attività degli Ufficiali di Gara in armonia con i Regolamenti in vigore.

Presenta al Consiglio Nazionale le proposte relative ai Progetti Tecnici, Formativi ed Organizzativi elaborati in funzione delle necessità espresse dal Calendario Nazionale e di conseguenza dai requisiti emersi; inoltre ne stima le previsioni di spesa.

3. Stabilisce, in accordo e con l'approvazione del Consiglio Nazionale, qualora ne ravveda la necessità, la creazione, composizione, finalità e durata di Tavoli Tecnici Nazionali di Lavoro per la raccolta dati, analisi e possibili orientamenti futuri circa l'opportunità di sperimentare e conseguentemente adottare miglioramenti di Sistema e Performance relativi al Dipartimento di competenza.

4. E' facoltà del Coordinatore Arbitrale Nazionale di convocare i Colleghi Ufficiali di Gara a partecipare ad attività Congressuali o Consultive finalizzate all'erogazione di direttive, informazioni, aggiornamenti ovvero qualsiasi tipo di comunicazione di interesse generale anche invitare alle riunioni persone che, in relazione al loro specifico incarico, possano apportare un contributo ai lavori del Coordinamento degli Arbitri in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

5. Il Coordinatore Arbitrale Nazionale si occupa di:

- predisporre i programmi Tecnici, Formativi ed Organizzativi relativi alle attività degli Ufficiali di Gara in collaborazione con i Dipartimenti Tecnico e Didattico e sottoporli alla ratifica da parte del Consiglio Nazionale;
- emanare comunicati, informative e circolari relative alle modalità di reclutamento, formazione, inquadramento ed aggiornamento delle Figure Tecniche di propria competenza, secondo quanto approvato dal Consiglio Nazionale;
- programmare la Qualificazione, la Specializzazione e l'Aggiornamento degli Ufficiali di Gara già iscritti nei rispettivi Ruoli Tecnici, sia a livello Nazionale che a livello Internazionale e curarne le registrazioni;
- valutare periodicamente i rapporti circa l'operato degli Ufficiali di Gara durante il loro impiego, sia dal punto di vista Tecnico che Etico e Deontologico;
- proporre delle forme di incentivazione a favore degli Ufficiali di Gara proponendo al Consiglio Nazionale i nominativi di profili meritevoli ai fini di incrementi di Livello e/o eventuali riconoscimenti.

Articolo 2 – Ufficiali di Gara

1. Gli Ufficiali di Gara, all'atto dell'Inquadramento, e per tutta la durata della loro Carriera, oltre ai requisiti richiesti dalle Leggi cogenti e dallo Statuto CIBS, devono assicurare:

- di essere maggiorenni;
- di essere Cittadini Italiani o, se stranieri, essere in possesso di regolare Permesso di Soggiorno;
- di avere la residenza in Italia;
- di essere in possesso di un Titolo di Studio di Scuola Secondaria di Primo Grado, o superiore;
- di non avere riportato condanne per reati di origine dolosa;
- di non essere stati assoggettati a sanzioni, squalifiche od inibizioni per periodi superiori ad un anno, da parte di un qualunque Ente facente parte dell'Ordinamento Sportivo Nazionale, Internazionale e/o compreso dalle direttive internazionali WADA (World Anti Doping Agency)

Il Consiglio Nazionale, attraverso il CAN, può richiedere idonea documentazione agli interessati che attesti la sussistenza dei requisiti richiesti. All'atto della sottoscrizione della modulistica di Tesseramento, ogni Ufficiale di Gara autocertifica esplicitamente di essere in possesso dei requisiti di cui sopra, assoggettando lo stesso alle sanzioni previste per l'eventuale rilascio di affermazioni false e/o mendaci.

2. Tutti gli Ufficiali di Gara sono tenuti al rispetto tassativo del Dress-Code deciso dal Consiglio Nazionale per lo specifico tipo di Evento Competitivo, senza deroghe.

Il Consiglio Nazionale prevede che, in ossequio alla specificità di alcune Discipline, limitatamente al solo Collegio Giudicante, gli Ufficiali di Gara possono vestire secondo codici alternativi, pur mantenendo il medesimo livello di decoro.

3. Gli Ufficiali di Gara possono essere inquadrati in uno dei seguenti Ruoli Tecnici:

A. DIRETTORE DI GARA

Il **Direttore di Gara** rappresenta l'autorità principale circa la gestione di un Evento Competitivo. Ad egli è affidata, da parte dell'Organizzazione, la piena responsabilità circa la progettazione, pianificazione, gestione e controllo del programma di Gara. Per tutta la durata dell'Evento, fino alla ratifica dei risultati, egli è il responsabile dell'applicazione di tutti i Regolamenti inerenti la Competizione svolta all'interno del Campo di gara ma controlla anche gli aspetti correlati al coordinamento degli Ufficiali di Gara coinvolti dall'Organizzazione.

Tra i suoi numerosi compiti, il cui elenco è rimandato al **Manuale dell'Ufficiale di Gara**, è quello di notificare ogni infrazione ai Regolamenti ed eventualmente irrogare le dovute sanzioni disciplinari.

Il Direttore di Gara, nell'espletamento del proprio Ruolo, può essere coadiuvato da uno o più colleghi di pari grado e/o da uno o più Presidenti di Giuria che, insieme, compongono la Direzione di Gara; questo ufficio garantisce il puntuale svolgimento di ogni Evento Competitivo nel pieno rispetto dei Regolamenti coordinando tutte le Funzioni Tecniche ed Organizzative complementari coinvolte.

In aggiunta ai requisiti già menzionati e trasversali per assumere un Ruolo Tecnico Arbitrale, per accedere al Corso di Addestramento per l'ottenimento della Qualifica di Direttore di Gara, il candidato dovrà dimostrare di :

- aver maturato l'età minima di 30 anni;
- aver maturato almeno 2 anni di iscrizione ad un ruolo di Ufficiale di Gara;
- aver seguito almeno 2 Eventi Competitivi come Osservatore.

Il Coordinamento Arbitrale Nazionale, in caso di Eventi organizzati da realtà terze, si riserva il compito di approvare la struttura dello Staff Tecnico proposto ma anche di emendarla nominando uno dei componenti della Direzione di Gara a cui saranno affidate mansioni di garanzia, ispezione, controllo e relazione per conto del CAN, oltre alle normali mansioni di supporto alle attività specifiche d'ufficio.

B. PRESIDENTE DI GIURIA

Il **Presidente di Giuria** coadiuva il Direttore di Gara nell'esercizio delle funzioni che svolge la Direzione Gara durante gli Eventi Competitivi a cui è stato designato. Non sono previsti particolari requisiti tecnici per l'inquadramento in tale Ruolo Tecnico Arbitrale se non quelli già elencati ed il fatto di aver maturato almeno 2 Stagioni Sportive di esperienza quale Ufficiale di Gara. Tale requisito esperienziale permette al Candidato di poter seguire il Corso di Addestramento per Presidente di Giuria e quindi ottenere la specifica Qualifica e quindi l'Abilitazione ad operare.

Dal punto di vista prettamente Operativo, il Presidente di Giuria si pone come figura di riferimento per il Collegio Giudicante, un'interfaccia che rappresenta gli Ufficiali di Gara impegnati in Competizione, verificando puntualmente le corrette Abilitazioni e senza tralasciare gli eventuali compiti da svolgere quale elemento complementare alle funzioni della Direzione Gara.

C. SEGRETARIO DI GARA

Il **Segretario di Gara** coordina le attività di Scrutinio dei punteggi espressi dagli Ufficiali di Gara, elabora e controlla le attività di Iscrizione agli Eventi Competitivi, ne

verifica la correttezza rispetto i termini regolamentari e produce la Documentazione necessaria alla Direzione e Conduzione di Gara nel rispetto del crono-programma.

D. SCRUTINATORE

Lo **Scrutinatore** elabora votazioni e punteggi derivanti dal Collegio Giudicante gestendo i processi attraverso il sistema informatico ufficiale, predisponde le liste dei qualificati ai turni successivi e quindi prepara le stampe delle Classifiche Ufficiali per le Cerimonie delle Premiazioni.

E. PRESENTATORE

Al **Presentatore** è demandata la responsabilità dell'osservanza dei Protocolli e dei Cerimoniali previsti per il tipo di Competizione che sono chiamati a Condurre, il mantenimento del ritmo e delle tempistiche previste dal Programma Cronologico e celebrare i momenti istituzionali delle Rappresentanze e delle Premiazioni.

Insieme al Responsabile delle Musiche, il Presentatore si occupa della Conduzione Gara e, così come per tutti gli altri Ufficiali di Gara impegnati nella gestione degli Eventi, anche questo profilo tecnico è necessario sostenere con esito positivo il Corso di Addestramento per la Qualifica e quindi l'Abilitazione a ricoprire detto Ruolo Tecnico.

F. RESPONSABILE DELLA MUSICA

Il **Responsabile della Musica** ha il compito di gestire la diffusione sonora durante la Competizione; ha il dovere di verificare l'impianto di diffusione sonora, calibrare i volumi ma soprattutto eseguire le corrette riproduzioni musicali per ogni specifica Disciplina, Categoria e Classe con varietà di repertorio tra le selezioni approvate dalle corrispondenti Commissioni Tecniche in tema di puntualità di requisiti specifici.

Tra i suoi compiti, dettagliati nel Manuale delle Procedure Operative, troviamo anche il controllo puntuale delle velocità metronometriche e della durata effettiva di ogni singolo brano. Anche questo figura entra a Ruolo al termine con successo del Corso di Addestramento per Responsabile della Musica.

G. GIUDICE DI GARA

Al **Giudice di Gara**, al fine di essere annotato sugli appropriati Albi di Ruolo, viene richiesta un'età minima di 18 anni oltre ad avere ottenuto e mantenuto la necessaria Qualifica ed Abilitazione.

E' responsabilità del singolo Giudice di Gara di padroneggiare approfonditamente la Tecnica specifica della Disciplina per la quale ha ottenuto la Qualifica oltre che conoscere le caratteristiche regolamentari nei termini delle limitazioni e privilegi concessi agli Atleti nelle loro Performance di Gara; i compiti e responsabilità derivanti dal loro Ruolo specifico sono descritti ed approfonditi nel Manuale dell'Ufficiale di Gara.

Articolo 3 – Privilegi e Doveri

1. L'ottenimento della Qualifica di Ufficiale di Gara richiede l'adesione a tutte le norme previste dallo Statuto e dai vari Regolamenti Tecnici e Procedurali di cui è richiesta un'approfondita conoscenza.

Ogni Ufficiale di Gara è tenuto a manutenere valido il proprio status rinnovando annualmente il Tesseramento secondo le disposizioni indicate dal Consiglio Nazionale.

Gli Ufficiali di Gara che non dovessero rinnovare il Tesseramento per un massimo di tre Stagioni Sportive, al loro rinnovo potranno essere reintegrati nel Ruoli di Appartenenza previa la partecipazione al Corso di Aggiornamento previsto per la specifica Qualifica.

Superato il predetto termine temporale, l'Ufficiale di Gara perde ogni storicità rispetto al Ruolo di Appartenenza progresso e, per ottenerlo, è tenuto a seguire i normali percorsi formativi previsti.

2. In aggiunta al punto precedente, gli Ufficiali di Gara sono tenuti a:

- osservare lo Statuto ed i vari regolamenti Operativi e Tecnici deliberati dal Consiglio Nazionale CIBS;
- mantenere rapporti di collaborazione, correttezza e riserbo con tutti i Colleghi ed altri interlocutori appartenenti al contesto CIBS dimostrando, in ogni circostanza, un comportamento improntato sui principi di moralità e rettitudine;
- operare nelle manifestazioni sportive secondo le proprie competenze e collaborare al loro svolgimento applicando i Regolamenti vigenti con obiettività ed imparzialità;
- astenersi dalle controversie contro altri Tesserati e/o soggetti ad ogni altro titolo appartenenti al contesto, salvo l'oggettivo coinvolgimento in fatti gravi;
- rispondere alle convocazioni ad assolvere gli incarichi per i quali vengono destinati, salve le necessità contingenti, informando tempestivamente gli Organi preposti circa eventuali rinunce motivate da giustificato impedimento;
- utilizzare responsabilmente e con attenzione e cura le attrezzature in consegna provvedendo alla loro restituzione al termine dell'attività svolta;
- vestire in maniera conforme al dress-code previsto per l'evento specifico;
- segnalare agli Organi competenti eventuali osservazioni intese a perfezionare le normative procedure operative vigenti a favore della crescita dell'Organizzazione;
- frequentare regolarmente alle riunioni tecniche di Aggiornamento e Qualificazione previste a livello centrale e periferico;
- provvedere puntualmente al rinnovo del Tesseramento.

3. Gli Ufficiali di Gara, in ragione del loro ruolo istituzionale svolto in forma dilettantistica, hanno diritto alla tutela della propria immagine ed onorabilità sia in qualità di Tesserati CIBS che di Ufficiali di Gara, sia nei confronti di altri Tesserati che di terze parti. Ulteriori Diritti degli Ufficiali di Gara sono:

- il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni arbitro, secondo le politiche deliberate dal Consiglio Nazionale;
- il riconoscimento di diarie o indennità, quando previste.

4. Agli Ufficiali di Gara è fatto espresso divieto di:

- rilasciare, in pubblico ed in privato, a qualsiasi soggetto pubblico, privato od organo di informazione, dichiarazioni lesive dell'immagine del CIDS, di suoi Tesserati ed in generale di chiunque operi in suo conto per suo nome;
- rilasciare qualsiasi dichiarazione relativa all'Attività Sportiva promossa ovvero ad ogni iniziativa o progetto senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale;

- trattare, nell'ambito associativo, qualsiasi argomento di carattere politico, sociale, religioso o qualunque argomento che in qualche modo possa essere interpretato come esclusivo tra Soggetti Tesserati;
- utilizzare, durante la prestazione, il proprio telefono cellulare, tablet o qualunque altro dispositivo di comunicazione per finalità non strettamente necessarie allo svolgimento del proprio ruolo.

Articolo 4 – Sanzioni

1. Tutti i provvedimenti sanzionatori vengono presi dal Consiglio Nazionale su proposta e/o segnalazione scritta e dettagliata espressa dal Coordinatore Arbitrale Nazionale, ovvero da Dirigenti Nazionali o Periferici sulla base delle risultanze di episodi contestati ed oggettivamente comprovati.

Il Consiglio Nazionale analizza quanto occorso sulla base delle documentazioni ricevute e, di concerto agli Organi di Giustizia nominati, delibera sulla questione. Eventuali provvedimenti comminati e le relative motivazioni, sono comunicati per iscritto ai Soggetti interessati.

Avverso tali provvedimenti può essere presentato ricorso circostanziato al Consiglio Nazionale, secondo le procedure statutarie ed i pertinenti regolamenti emanati dalla Commissione Giustizia. Le decisioni maturate rappresentano Risultanza Definitiva circa la questione in giudicato.

2. Il Coordinatore Arbitrale Nazionale può disporre la Sospensione Cautelare dall'Attività Operativa, e quindi della loro Abilitazione, nei confronti di Ufficiali di Gara per i quali siano state segnalate gravi carenze tecniche e/o comportamentali o sia stata avviata una procedura disciplinare.

Tali provvedimenti temporanei possono incidere, in relazione alla loro gravità, su tutte le Qualificazioni in essere ed ai Soggetti interessati può essere richiesta l'evidenza della frequentazione di ulteriore Formazione specifica finalizzata a tamponare le lacune oggettivamente riscontrate.

3. Ferme restando le competenze degli Organi di Giustizia in caso di Illecito Sportivo, gli Ufficiali di Gara sono soggetti a verifica periodica a campione circa il loro operato e le proprie competenze, oltre che a provvedimenti interni alla CAN derivanti da fatti di origine squisitamente tecnica che, in ogni caso, non interessino rapporti con altri Soggetti. Tra questi, i provvedimenti interni alla CAN possono riguardare palesi inosservanze dei vari Regolamenti Tecnici e/o Operativi, nonché violazioni a quanto previsto dai precedenti punti del presente articolo.

4. Sono sanzioni comminate internamente dalla CAN, per gerarchia di comminazione:

- Richiamo Tecnico (avvertimento - comminato per mancanze di entità lieve, non precedute da altre violazioni di identica fattispecie);
- Richiamo Tecnico con Diffida (recidiva di un Richiamo Tecnico - comminato per mancanze di entità rilevante e/od in evidenza di recidiva specifica);

- Deplorazione (annotazione disciplinare sul Curriculum Tecnico - comminati in caso di recidiva specifica reiterata, nonché grave mancanza tecnica, salvo il deferimento agli Organi di Giustizia per provvedimenti di maggiore gravità);
- Sospensione dall'Attività per un massimo di giorni 30;
- Sospensione dall'attività per un massimo di giorni 180;
- Revoca dell'Abilitazione..

I provvedimenti di Sospensione dall'Attività, oltre ad essere effettivi anche in caso di impegni di carattere Internazionale, sono comminati per evidenze di grave negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni od incapacità di grave entità.

Il periodo di eventuale Sospensione Cautelare previsto al precedente punto 2 esula dalle Sanzioni di cui al presente punto, non cagionando annotazioni sul Curriculum Tecnico Personale, al netto che alla ripresa dell'Attività da parte del Soggetto non si verifichi alcuna recidiva; in questo caso, a seconda dell'evento specifico, può essere comminato un ulteriore periodo di Sospensione sanzionatorio ovvero la definitiva Revoca dell'Abilitazione Tecnica.

Articolo 5 – Riconoscimenti

1. Gli Ufficiali di Gara considerati idonei e meritevoli, sulla base degli specifici parametri stagionalmente deliberati dal Consiglio Nazionale, su proposta della CAN, possono accedere a riconoscimenti, premi e/o incentivi eventualmente previsti dal Consiglio Nazionale. Tali provvedimenti possono esprimersi in:
 - Menzioni;
 - Riconoscimenti Ufficiali;
 - Promozione d'Ufficio a Livello Superiore, per evidenti meriti Tecnici;
 - Benemerenze.
2. Il Consiglio Nazionale, su segnalazione documentata della CAN, ovvero per oggettivi Meriti Speciali, provvede ad assegnare la Benemerenza all'Ufficiale di Gara che in carriera si sia distinto per:
 - dimostrazione continuativa di qualità tecniche e morali ineccepibili;
 - continuità di prestazioni in contesti Competitivi di alto livello e/o internazionali;
 - evidenza di possesso di specifici requisiti, fissati in appositi Bandi o Regolamenti per l'erogazione di Onorificenze deliberato dal Consiglio Nazionale, unitamente alle modalità per le assegnazioni.

Articolo 6 – Inquadramento

1. Agli Ufficiali di Gara vengono riconosciuti diversi livelli di merito in base alle Competenze maturate attraverso i percorsi formativi previsti dal Consiglio Nazionale ed in considerazione dell'esperienza personale. Di conseguenza, ogni Ufficiale di Gara viene Abilitato ad operare nei contesti di cui ai Livelli di **Inquadramento** previsti. In questi termini, l'Organizzazione prevede i seguenti Livelli di Inquadramento:

A. Livello C : Promozionale

Ufficiali di Gara Qualificati come "Trainer" ovvero licenziati al "Primo Livello" (nelle sole Discipline per le quali siano previsti ulteriori Livelli) attraverso i percorsi formativi erogati da MIDAS, e che abbiano ottenuto l'Abilitazione avendo superato con successo lo specifico Corso Formativo previsto da CIBS, per il ruolo desiderato.

L'Ufficiale di Gara può svolgere le proprie mansioni in qualità di Staff di Supporto (senza alcuna responsabilità ed autonomia) affiancando lo Staff Abilitato nel Ruolo specifico per almeno 2 Eventi Competitivi nella medesima Stagione Sportiva.

Nel Ruolo di Giudice di Gara, può operare in autonomia nei soli Eventi Competitivi concernenti l'Attività Agonistica Promozionale e Sociale promossa da CIBS.

L'ambito entro cui gli Ufficiali di Gara inquadrati come Giudici di Gara sono Abilitati ad operare, previo superamento del percorso formativo per loro previsto, è trasversale rispetto ai Comparti di cui agli IDO Department (vedi Regolamento Tecnico, art.1).

B. Livello B : Nazionale

Ufficiali di Gara Qualificati come "Maestri", cioè in possesso del Diploma emesso da MIDAS per il massimo Livello previsto per la specifica Disciplina, e che siano Abilitati a seguito del favorevole superamento dell'opportuno percorso formativo erogato da CIBS.

L'Ufficiale di Gara può operare in maniera autonoma e responsabile in tutti gli Eventi Competitivi che riguardano l'Attività Agonistica Promozionale e Sociale ed i National Contest, ad eccezione delle Competizioni di Ranking. Per accedere alle Abilitazioni superiori, per qualsiasi Ruolo, sono tenuti ad operare in qualità di Assistenti allo Staff nominato per almeno altri 2 Eventi Competitivi di tipologie superiori nell'arco della medesima Stagione Sportiva.

L'ambito entro il quale i Giudici di Gara sono Abilitati ad operare, dopo aver favorevolmente superato lo specifico percorso di Specializzazione Tecnica, è limitato al solo IDO Department che comprende la specifica Disciplina per la quale sono Qualificati.

C. Livello A : Elite

Ufficiali di Gara già Abilitati al Livello B che abbiano maturato almeno 10 presenze in Eventi Competitivi della classe relativa al Livello precedente, oltre al requisito di cui al punto precedente, e che abbiano superato con esito favorevole le Attività Congressuali disposte dal Consiglio Nazionale.

L'Ufficiale di Gara può operare in completa autonomia e responsabilità anche quale Coordinatore del Staff selezionato per lo specifico Evento Competitivo. Non sono previste limitazioni rispetto alle tipologie di Competizione previste dal Regolamento CIBS.

L'ambito entro il quale i Giudici di Gara sono Abilitati ad operare, dopo aver favorevolmente superato lo specifico percorso di Specializzazione Tecnica, è limitato alla sola Disciplina specifica per la quale sono Specializzati..

2. La CNA ha la facoltà, in casi particolari e documentati, per meriti oggettivi evidenti in un Profilo, di proporre al Consiglio Nazionale di ridurre i requisiti minimi di permanenza

in uno dei precedenti Livelli, fin anche dispensarli, favorendo l’Inquadramento dell’Ufficiale di Gara ad un Livello superiore.

3. L’Abilitazione nell’Inquadramento nel Livello di interesse è sempre subordinata, fatte salve le eccezioni di cui al punto precedente, al superamento di una o più prove d’Esame definite nei percorsi formativi specifici deliberati dal Consiglio nazionale su proposta della CNA. Le Attività Formative e di conseguente verifica si tengono di norma almeno una volta l’anno, secondo il Calendario deliberato dal Consiglio Nazionale.

Il mantenimento dell’Abilitazione per ciascuna Stagione Sportiva è subordinato alla frequenza alle Attività Formative ricorrenti, di Aggiornamento e/o di Verifica periodica calendarizzate su delibera del Consiglio Nazionale, su proposta della CNA ed elencate sul Documento **Piano Formativo Annuale** disponibile sul Sito Istituzionale.

Il Piano Formativo Annuale, a delibera del Consiglio Nazionale, viene distribuito prima dell’inizio della Stagione Sportiva per mezzo del Sito Istituzionale attraverso delle specifiche Appendici che vengono aggiornate in conformità dello sviluppo tecnico delle Discipline di Danza Sportiva curate da CIBS.

Tali documenti disciplinano, per l’intera Stagione, il calendario delle Attività Formative e la frequenza della Attività Congressuali di mantenimento e/o verifica dell’Abilitazione di cui all’Inquadramento dell’Ufficiale di Gara.

4. L’Abilitazione relativa all’Inquadramento maturato viene sospesa qualora all’Ufficiale di Gara sia comminata una qualsiasi Sanzione (vedi Art. 4), ovvero in assenza di:

- rinnovo del Tesseramento Tecnico
- superamento delle Prove d’Esame previste per le verifiche periodiche
- frequenza alle Attività Formative ricorrenti proposte da CIBS

L’Ufficiale di Gara che provvedesse a recuperare il requisito di cui sopra ovvero avesse interamente scontato la pena comminata, rientra in possesso dell’Abilitazione acquisita se detta sospensione rientri nel limite temporale di un’intera Stagione Sportiva.

Periodi superiori obbligano l’Ufficiale di Gara ad una verifica delle Competenze, a cura della CAN.

Articolo 7 – Decadenza dei Privilegi

1. Le Abilitazioni in possesso degli Ufficiali di Gara devono essere mantenute attive attraverso le modalità descritte ma vengono dichiarate Decadute quando:

- scade o viene disatteso almeno uno dei requisiti di mantenimento delle Abilitazioni in materia di Formazione Continua;
- Dimissioni o Morosità dell’Ufficiale di Gara;
- Sanzione Disciplinare.

2. Le Qualifiche Tecniche maturate durante i percorsi formativi MIDAS rappresentano la base tecnica per l’ammissione agli specifici Corsi di Abilitazione CIBS e quindi anche il requisito fondamentale. L’omesso mantenimento delle Certificazioni Tecniche ottenute da MIDAS cagionerà il conseguente decadimento delle Abilitazioni Tecniche ottenute attraverso i percorsi formativi erogati da CIBS.

Articolo 8 – Principi Comportamentali generali

1. Gli Ufficiali di Gara sono tenuti all'osservanza di tutte le Regole e Regolamenti emessi dal Consiglio Nazionale, compresi lo Statuto ed il Codice Etico, oltre ad ogni altra Disposizione e/o Direttiva impartita dalla CNA.
2. Gli Ufficiali di Gara sono tenuti ad un comportamento ispirato ai principi di lealtà, correttezza e rettitudine durante ogni Evento Ufficiale ma anche durante ogni fase di espletamento delle proprie funzioni riferibile alle Attività Sociali, Sportive e Formative a difesa della propria credibilità del Ruolo rappresentato e dell'Immagine di CIBS.
3. Gli Ufficiali di Gara sono tenuti a prevenire tutte le situazioni di imbarazzo implicite agli obblighi di cui al punto precedente. In particolare dovrebbero evitare:
 - situazioni in cui vengano coinvolti interessi personali e/o di/con Tesserati collegabili agli Ufficiali di Gara stessi;
 - situazioni che possano alludere o preludere a Conflitti di Interesse con le funzioni di Ufficiale di Gara;
 - utilizzo sconsiderato dei Social Media, Blog, Siti web o simili concernenti commenti, interviste e/o pubblicazioni, di qualsiasi natura con contenuti che a qualunque titolo siano collegati e/o collegabili ad Organizzazioni, Tecnici, Competitori o Colleghi;
 - qualsiasi considerazione personale, in atto pubblico e/o privato, positiva o negativa, di carattere tecnico o comunque riferibile all'operato di un qualsiasi Tesserato, ivi compresi i Colleghi. In quest'ultimo caso la segnalazione deve essere presentata, in maniera riservata, per iscritto, alla CNA ovvero al Consiglio Nazionale;
 - eccessi di confidenza che attengano a rapporti amicali, collaborativi, consuetudinari espressi in contesti pubblici nei confronti diretti od indiretti di qualunque Tesserato, ad ogni titolo coinvolto nelle Attività Istituzionali;
 - commenti, considerazioni e/od opinioni personali che attengano a comportamenti discriminatori in riferimento a razza, religione, sesso, politica ovvero all'appartenenza a determinati Gruppi Sportivi e/o Linee Tecniche a qualunque titolo coinvolte negli ambiti Istituzionali.
4. Gli Ufficiali di Gara devono attenersi in maniera attenta alla Disciplina generale in materia di divieto di assunzione che possano alterare la propria Performance durante l'espletamento delle proprie funzioni.
5. Gli Ufficiali di Gara non possono in nessun caso invocare l'ignoranza, seppure parziale, delle Regole e Regolamenti in vigore e per i quali essi sono obbligati all'incondizionata applicazione.
6. Infine, gli Ufficiali di Gara sono tenuti ad operare con la più totale imparzialità e terzietà nei confronti dei Tesserati ad ogni titolo coinvolti nelle Attività Istituzionali ed in rispetto delle loro specifiche Funzioni.

Articolo 9 – Dress Code

1. Agli Ufficiali di Gara hanno l'obbligo di seguire in maniera attenta le indicazioni previste per l'abbigliamento personale da utilizzare durante il loro impiego nei diversi

Eventi Competitivi in Calendario Ufficiale, ad eccezione di Competizioni Internazionali per cui gli stessi sono tenuti a seguire le indicazioni previste dalle rispettive Federazioni Internazionali.

2. I Protocolli relativi all'abbigliamento degli Ufficiali di Gara sono descritti nel **Manuale dell'Ufficiale di Gara** e riguardano diversi livelli di corrispondenza in funzione della tipologia di Evento Competitivo a cui sono convocati ad operare:
 - Competizioni di National Selection, Nazional Contest, o Ranking Event
 - Competizioni Promozionali e Sociali, Friendship Meeting o Open Competition
3. In ogni caso, il codice per l'abbigliamento degli Ufficiali di Gara, o **Dress Code**, sarà orientato verso un'eleganza sobria e ricercata, priva di eccessi stilistici, con un uso moderato di accessori.
4. Per alcune Discipline specifiche, ovvero per particolari tipologie di Inquadramento, possono essere deliberate delle specifiche Deroghe a quanto disposto al punto precedente.

Articolo 10 - Approvazione e Variazioni

1. Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio Nazionale, unico Ente competente ad apportarvi modifiche, revisioni ed eventualmente introdurre nuove Norme di propria iniziativa e/o su proposta degli Organi Consultivi.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua formale approvazione da parte del Consiglio Nazionale, riportata in calce al frontespizio del Regolamento stesso.
3. All'entrata in vigore del presente Regolamento, attraverso il Sito Istituzionale, saranno divulgate anche le Norme Transitorie eventualmente necessarie per la sua prima attuazione.
4. Le limitazioni introdotte non hanno efficacia retroattiva.

Ogni modifica od integrazione a qualunque dei Regolamenti Ufficiali sarà pubblicata sul sito web istituzionale ovvero altrimenti diffusa attraverso Informative emesse dal Consiglio Nazionale. L'entrata in vigore delle documentazioni emendate è disciplinata dall'art.10 comma 3, che attribuisce al Consiglio Nazionale il compito di deliberare in merito ai Regolamenti Ufficiali di propria competenza.

Il presente Documento sostituisce ogni altra precedente disposizione in merito.